



**COMUNE DI CALCI**  
**Provincia di Pisa**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
COMUNALI  
E PER IL SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 14.02.13**

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 25.02.16**

## Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione - .....	3
Art. 2 - Natura dei contributi e settori di intervento - .....	3
Art. 3 - Tipologia - .....	3
Art. 4 - Patrocinio - .....	4
Art. 5 - Contributi ordinari - .....	4
Art. 6 - Requisiti soggettivi per l'assegnazione - .....	5
Art. 7 - Requisiti oggettivi per l'assegnazione - .....	5
Art. 8 - Criteri per la valutazione delle richieste di contributo - .....	5
Art. 9 - Concessione del contributo - .....	6
Art. 10 - Modalità di liquidazione - .....	6
Art. 11 - Controlli - .....	6
Art. 12 - Decadenza dai benefici - .....	6
Art. 13 - Contributi straordinari e a sostegno di attività ed iniziative particolari - .....	6
Art. 14 - Sito web del Comune - .....	7
Art. 15 - Utilizzo di immobili, strutture o beni - .....	7

## **Art. 1 - Ambito di applicazione -**

1. La presente normativa, in attuazione dell'art. 12 della L.12/08/1990 n.241, dell'art.7 della L.5/06/2003 n.131, dell'art. 4 c. 6 del D.L. 06/07/2012 n. 95 e dell'art. 20 dello Statuto Comunale, disciplina criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di utilità economiche di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il presente regolamento non si applica:

- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base di specifica convenzione;
- alla gestione da parte di terzi di attività caratterizzata da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale, e da impegni assunti sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune.

4. Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione in carenza o ad integrazione di normative di settori aventi natura regolamentare e danno attuazione all'art. 20 dello Statuto Comunale in materia di associazionismo.

## **Art. 2 - Natura dei contributi e settori di intervento -**

1. I contributi e i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative, o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più lunga durata in un'ottica di pluralismo e sussidiarietà, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali allo svolgimento di attività di interesse generale.

2. I settori di intervento sono relativi a:

- Attività socio-assistenziali
- Solidarietà e beneficenza
- Cooperazione internazionale e promozione dei diritti umani
- Attività culturali in genere
- Attività sportive dilettantistiche, aggregative e ricreative
- Attività finalizzate alla promozione del territorio

3. Di norma è accordata preferenza a soggetti che abbiano sede o residenza, o che realizzino attività nel Comune di Calci.

## **Art. 3 - Tipologia -**

1. I vantaggi economici possono assumere la forma di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici indiretti e sono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

2. I benefici assumono la forma di contributo quando l'erogazione diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla soltanto una parte dell'onere complessivo.

3. I benefici assumono la forma della sovvenzione qualora l'Amministrazione decida di assumersi l'intero onere economico di una iniziativa di un soggetto terzo, assumendola come propria.

4. I sussidi (a carattere socio-assistenziale) consistono in aiuti finanziari o in natura a persone

fisiche bisognose sulla base di valutazione della situazione economica del servizio sociale.

5. Sono considerati vantaggi economici indiretti:

- tariffe o prezzi agevolati
- fruizione gratuita di servizi o beni mobili del Comune
- fornitura di beni quali premi di rappresentanza, coppe, targhe e medaglie;
- fruizione temporanea di beni immobili del Comune a condizione di gratuità e di vantaggio o apprestamento di strutture occasionali. L'eventuale utilizzo del personale comunale è subordinato ad espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
- assunzione di oneri di stampa, riproduzione, affissione, postalizzazione.
- fruizione gratuita di utenze comunali
- esenzione tassa di occupazione suolo pubblico

#### **Art. 4 - Patrocinio -**

1. Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private di generale interesse a livello comunale, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, ambientale, sportivo, ricreativo, turistico, economico.

2. Può essere concesso dalla Giunta Comunale a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, **per finalità non aventi fine di lucro** e può essere accompagnata da uno o più dei vantaggi di cui al precedente articolo.

3. Del patrocinio il beneficiario dovrà far menzione nella pubblicità dell'iniziativa.

4. La concessione del patrocinio dà facoltà al beneficiario di utilizzare lo stemma del Comune.

5. I soggetti che intendono ottenere il patrocinio o un contributo straordinario debbono presentare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, qualora sia necessaria un'istruttoria da parte degli uffici, oppure entro 15 giorni, in caso di richiesta del solo patrocinio, una istanza corredata dai seguenti documenti:

- programma operativo dell'iniziativa, con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
- resoconto dell'iniziativa svolta l'anno precedente (se del caso).

6. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria, rispettivamente entro 20 o 10 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine di cui sopra decorrerà nuovamente dalla ricezione della documentazione mancante.

#### **Art. 5 - Contributi ordinari -**

1. L'amministrazione Comunale procede anno per anno al riparto su appositi capitoli di bilancio delle risorse che intende destinare ai contributi e opera secondo le seguenti modalità di intervento:

- definisce di propria iniziativa e con apposti bandi l'ambito e le caratteristiche delle attività finanziabili, sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle;
- accoglie le richieste che i soggetti autonomamente le rivolgono in via straordinaria e non ricorrente;

2. Si riserva l'emanazione di bandi in relazione a interventi particolari e finalizzati, disciplinati da fonte specifica. Ogni anno, entro la fine del mese di marzo il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, emana un unico bando per la concessione di contributi economici e altre agevolazioni per il sostegno delle associazioni che operano nel territorio comunale.

## **Art. 6 - Requisiti soggettivi per l'assegnazione -**

1. Possono inoltrare richiesta di contributo a sostegno dell'attività annuale o per iniziative di interesse generale svolte nel territorio comunale i seguenti soggetti individuati ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito con L. 07/08/2012 n.135:
  - a) le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
  - b) gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
  - c) le associazioni di promozione sociale di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 383*;
  - d) gli enti di volontariato di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266*,
  - e) le organizzazioni non governative di cui alla *legge 26 febbraio 1987, n. 49*,
  - f) le cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*,
  - g) le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'*articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*,
  - h) le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
2. Il soggetto richiedente deve operare nel campo specifico delle attività che il Comune, nella fattispecie concreta, intende sostenere.
3. Ulteriori requisiti per l'accesso al beneficio possono essere individuati nel bando appositamente predisposto ogni anno per l'erogazione di contributi economici e utilità diverse di cui al precedente art. 5.
4. Al fine di evitare sovrapposizioni contributive, a favore delle associazioni che hanno in corso delle convenzioni con il comune per la gestione di attività, servizi, impianti o strutture, nel bando potranno essere previsti dei limiti, per presentare domanda di contributo ordinario.

## **Art. 7 - Requisiti oggettivi per l'assegnazione -**

1. Le domande per l'accesso ai contributi in denaro, presentate a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, devono essere corredate da:
  - a) Illustrazione del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza, nonché del presunto numero di soggetti coinvolti/partecipanti, del periodo di svolgimento;
  - b) Prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone per la realizzazione del progetto/iniziativa, comprensive di altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
  - c) Elenco dettagliato dei vantaggi indiretti richiesti: spazi, strutture, servizi comunali, ecc. necessari allo svolgimento della manifestazione;
  - d) Dichiarazione, nel caso di spettacoli, inerente il rispetto dell'adempimento derivante da obblighi Siae, Enpals, autorizzazione pubblici spettacoli;
  - e) Dati inerenti l'associazione (CF, P.I. rappresentanza legale, ecc.).

## **Art. 8 - Criteri per la valutazione delle richieste di contributo -**

1. La concessione di benefici economici di cui al presente regolamento avviene sulla base dei seguenti criteri:
  - a) Corrispondenza del progetto e/o dell'iniziativa con gli ambiti individuati come aree di intervento prioritario nell'avviso pubblico di riferimento;
  - b) Dimensionamento (numero di persone) dei soggetti interessati/coinvolti nel progetto/iniziativa;
  - c) Partecipazione o collaborazione di altri soggetti pubblici e/o privati, che evidenzia la condivisione progettuale;
  - d) Elementi di innovazione ed originalità presentati;
  - e) Compartecipazione alla realizzazione di attività promosse direttamente dal Comune di Calci;

f) Gratuità di accesso alle attività organizzate o disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate, in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento, e comunque il coinvolgimento di soggetti disagiati (disabili, minori a rischio, anziani, immigrati, disoccupati, soggetti portatori di handicap, ecc.).

2. Eventuali ulteriori criteri possono essere elaborati con atto di indirizzo della Giunta Comunale.

#### **Art. 9 - Concessione del contributo -**

1. Con delibera di Giunta Comunale, preceduta da informativa alla commissione Aff. Generali, viene approvato il programma annuale per la concessione dei contributi ordinari.

Con apposita determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino vengono liquidati i suddetti contributi.

#### **Art. 10 - Modalità di liquidazione -**

1. La liquidazione di contributi relativi all'attività annuale è disposta a conclusione dell'iniziativa/progetto su presentazione da parte del rappresentante legale di dichiarazione autenticata nelle forme di legge corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione dell'attività svolta;

b) consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione della stessa attività, con indicazione dell'entità di tutte le contribuzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, firmato dal legale rappresentante.

c) dichiarazione di responsabilità relativa al regime fiscale;

Il pagamento avviene esclusivamente mediante accredito su CCB intestato alla Associazione.

#### **Art. 11 - Controlli -**

1. L'Amministrazione potrà disporre in qualunque momento controlli e sopralluoghi, anche a campione, per verificare l'autenticità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari del contributo.

2. In caso di dichiarazioni mendaci, si provvederà a revocare la concessione del contributo ed a richiederne la restituzione, salve le conseguenze previste per le false dichiarazioni dal dpr 445/2000.

#### **Art. 12 - Decadenza dai benefici -**

1. I soggetti beneficiari di contributi finanziari decadono dal diritto di ottenerli o mantenerli nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata effettuata l'attività per la quale il contributo stesso era stato accordato;

b) non venga presentata la documentazione di cui al precedente articolo 7 entro il termine stabilito;

c) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non sia veritiera. In tal caso il beneficiario non potrà richiedere ulteriori interventi per il futuro.

2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata con determinazione del medesimo Responsabile che aveva accordato il beneficio.

3. Contestualmente, verificandosi una delle condizioni indicate nel precedente comma 1, si procederà al recupero delle somme erogate nelle forme previste dalla legge.

#### **Art. 13 - Contributi straordinari e a sostegno di attività ed iniziative particolari -**

1. Potranno essere erogati contributi in denaro o in natura a persone fisiche per le quali venga evidenziata dal servizio sociale una particolare situazione contingente di bisogno non immediatamente fronteggiabile dal servizio sociale di zona.

2. L'erogazione di contributi può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di associazioni o altri soggetti pubblici o privati, al fine di sostenere specifiche iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali (perseguitati politici, a sostegno della democrazia, della libertà e dei diritti umani; particolari iniziative o campagne promosse a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale tendenti alla salvaguardia dei diritti: pace, educazione, salute, ambiente, legalità ...) o al fine di favorire la realizzazione di manifestazioni non previste e non prevedibili, che interessino una larghissima parte della popolazione residente e che comunque non siano state oggetto di domanda di contributo ordinario e/o straordinario negli ultimi 3 anni, oltre a quello in corso.

3. Nei casi previsti dal presente articolo la quantificazione dell'importo da erogare sarà determinata nell'ambito delle disponibilità iscritte in Bilancio e sulla base di atto di indirizzo formulato dalla Giunta Comunale. Si applicano in quanto compatibili le precedenti disposizioni in materia di documentazione, liquidazione, decadenza.

#### **Art. 14 - Sito web del Comune -**

1 Costituisce una particolare forma di vantaggio economico indiretto la messa a disposizione del sito web del Comune per la pubblicazione di informazioni e iniziative delle associazioni.

2. E' prevista la pubblicità sul sito de comune di tutte le iniziative che abbiano il patrocinio del Comune.

3. Le altre pubblicazioni sono autorizzate dal sindaco qualora contenenti tematiche di interesse generale per la collettività .

#### **Art. 15 - Utilizzo di immobili, strutture o beni -**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione nell'attività sociale, culturale, ricreative o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

3. Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

4. Il Comune può consentire l'uso dei beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

5. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso del bene richiesto.

6. La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

7. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.